



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1555**

Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

19/03/2018 - 08:58

# Indice

1. DDL S. 1555 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1555 ....	4

## **1. DDL S. 1555 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1555  
**XVII Legislatura**

---

Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

---

Iter  
**1 luglio 2014:** da assegnare  
**Successione delle letture parlamentari**  
**S.1555** da assegnare

---

Iniziativa Parlamentare  
[Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [FI-PdL XVII](#) )

Natura  
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 luglio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 274 del 3 luglio 2014.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI ,  
FONDI DI INVESTIMENTO

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1555

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1555**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BONFRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2014(\*)

Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

\*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- Tra gli effetti della crisi finanziaria che sta interessando le economie del mondo si evidenzia una questione che interessa l'equilibrio del rapporto tra domanda ed offerta di risparmio: la conoscenza dei risparmiatori delle problematiche connesse ai prodotti finanziari presenti sul mercato.

Il *fil rouge* che lega situazioni differenti e diversi contesti economico-sociali è costituito dalla carente, se non addirittura inadeguata, conoscenza di una sempre più variegata e complessa strumentazione finanziaria, riferita non solo alla gestione del risparmio.

Non sempre, infatti, vengono comprese adeguatamente le differenze, a volte profonde, tra gli strumenti e le loro peculiari modalità operative. Così come scarsa è la consapevolezza circa le componenti di rischio presenti nelle diverse tipologie di offerta e le loro possibili conseguenze.

In Italia -- dove la scarsa consapevolezza o l'imperizia hanno colpito non solo i cittadini risparmiatori - alcune indagini mostrano come siano ancora confusi, ad esempio, carte di credito e di debito. Una situazione complessivamente ancora lontana da quella auspicabile.

Pertanto, appare indispensabile intervenire per innalzare il livello di consapevolezza e di educazione finanziaria presente nel nostro Paese, fornendo una migliore informazione ai cittadini risparmiatori sugli strumenti a disposizione, ma ancor più sugli elementi di rischio e di opportunità, vantaggi e svantaggi, che ciascuno di essi presenta. Ciò al fine di rendere più consapevole il cittadino dei costi e benefici associati alle sue scelte di investimento o finanziamento.

Tale finalità può essere raggiunta attraverso iniziative di sensibilizzazione e programmi appositamente realizzati da soggetti ed organismi qualificati. Una strumentazione flessibile che non deve gravare sulla finanza pubblica, ma che necessita di un soggetto di riferimento istituzionale e *super partes*, che coordini l'intero sistema e superi gli interventi strutturati fino ad oggi da soggetti privati che, pur lodevoli nelle intenzioni, si sono caratterizzati per inadeguatezza ed autoreferenzialità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. La presente legge riconosce l'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, volto ad accrescere le conoscenze per l'utilizzo consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. La presente legge è finalizzata a promuovere progetti e azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di educazione finanziaria, di carattere nazionale, rivolti a tutti i cittadini senza distinzioni, realizzati da organismi qualificati e accreditati presso il Comitato di cui all'articolo 2.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

Art. 2.

*(Attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto per l'istituzione e il funzionamento di un Comitato, composto da un rappresentante dei suddetti Ministeri, uno delle associazioni dei consumatori, uno del mondo accademico, uno del sistema bancario e da un esperto finanziario accreditato presso la Commissione dell'Unione europea o il Parlamento europeo.

2. Al Comitato di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) emanazione delle linee guida per il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative in materia;
- b) valutazione e verifica dell'efficacia dei progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) relazione annuale al Parlamento;
- d) sostegno alla collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto e agevolarne la realizzazione;
- e) programmazione, promozione e incentivazione delle iniziative di sensibilizzazione, affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria.

Art. 3.

*(Attività del Comitato)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Comitato di cui all'articolo 2 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati.

2. Il Comitato definisce altresì apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire in qualità di sostenitori volontari, con apporti di natura economica o altre risorse, ai progetti di cui al comma 1.

